



COMUNE DI PALOMBARA SABINA

(PROVINCIA DI ROMA)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 95 del 27/11/1996
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 30/01/2006
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 18/06/2013
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2016

INDICE

Art. 1- Oggetto del Regolamento.

Art. 2 - Commissioni consiliari.

Art. 3 - Compiti delle commissioni consultive permanenti.

Art. 4 - Compiti delle commissioni consultive straordinarie di studio.

Art. 5 - Compiti delle commissioni di inchiesta.

Art. 6 - Audizioni.

Art. 7 - Costituzione e nomina delle Commissioni consiliari.

Art. 8 - Nomina delle Commissioni Consiliari.

Art. 9 - Presidenza delle Commissioni Consiliari.

Art. 10 - Segretario delle Commissioni Consiliari.

Art. 11 - Convocazione delle Commissioni.

Art. 12 - Validità delle sedute – Sedute segrete.

Art. 13 - Verbali della Commissione.

Art. 14 - Conferenza dei Presidenti delle Commissioni, Riunioni congiunte.

Art. 15 - Sostituzione dei componenti le Commissioni Consiliari.

Art. 15 bis - Gettone di presenza.

Art. 16 - Leggi ed atti regolamentari.

Art. 17 - Pubblicità del regolamento.

Art. 18 - Entrata in vigore.

Art. 1

Oggetto del Regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la nomina ed il funzionamento delle commissioni consiliari quali organi interni del Consiglio Comunale e viene emanato in applicazione dello Statuto in relazione al disposto degli articoli 7 e 38, comma 6, della legge 18/08/2000, n. 267 “TESTO UNICO delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Art. 2

Commissioni consiliari.

1. Ai fini del presente regolamento le commissioni consiliari si distinguono in:
 - a) commissioni consiliari consultive permanenti;
 - b) commissioni consiliari consultive straordinarie di studio;
 - c) commissioni consiliari di inchiesta.

Art. 3

Compiti delle commissioni consultive permanenti.

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico – amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l’approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all’attuazione dei programmi,

progetti ed interventi, alla gestione di aziende istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

2. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Presidente del Consiglio o rinviati dal Consiglio o richiesti dalla Commissione. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle commissioni le proposte di deliberazione sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, o non sia stata rilasciata l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 49 comma 1 dello stesso D.lgs.

3. Le commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente del Consiglio il quale trasmette quelle relative a deliberazioni alla giunta per conoscenza e al segretario comunale. L'attivazione dell'iter istruttorio, previsto dall' art. 49 del D.lgs. 267/2000, dovrà avvenire nel rispetto delle procedure, della normativa che nel pubblico impiego disciplina la materia e delle direttive impartite dal Sindaco agli uffici. Quando l'istruttoria si conclude con l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri favorevoli previsti dal citato art. 49, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza utile del Consiglio. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri sono - tutti o in parte - contrari, la proposta è restituita dal Presidente del Consiglio alla commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

Art. 4

Compiti delle commissioni consultive straordinarie di studio.

1. Per lo studio di problemi straordinari molto complessi il Consiglio comunale può costituire, con apposito atto, nel suo seno, in qualsiasi momento, commissioni consiliari consultive di studio.
2. In relazione alla complessità dei problemi, le dette commissioni potranno essere assistite da funzionari comunali e da esperti esterni.
3. Con la deliberazione di costituzione della commissione consultiva straordinaria di studio dovranno essere eventualmente designati i funzionari comunali e gli esperti esterni. La stessa deliberazione dovrà indicare il termine entro cui dovranno essere rassegnati gli atti al Consiglio comunale.
4. Gli incarichi a esperti esterni dovranno essere conferiti con apposita convenzione, approvata dal Consiglio comunale dalla quale dovranno risultare:
 - a) la durata del rapporto che non potrà superare quello previsto per la rassegna degli atti del precedente comma 3;
 - b) i criteri per la determinazione dell'eventuale compenso e l'ammontare concordato.
5. I provvedimenti di incarico devono essere corredati da un dettagliato curriculum professionale del prestatore, atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui l'incarico medesimo si riferisce.

Art. 5

Compiti delle commissioni di inchiesta.

1. Su proposta del Presidente del Consiglio, su istanza sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri in carica, o a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal collegio dei revisori dei conti o dal difensore civico, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti

su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

2. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della Commissione fanno parte i rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.

3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente sia il Segretario comunale, che gli uffici comunali dovranno mettere a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta o allo stesso connessi.

4. Nella relazione al consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio.

5. Il consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o in caso diverso, esprime alla giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.

6. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

Art. 6

Audizioni.

1. Tutte le Commissioni hanno facoltà di procedere all'audizione:

- del Sindaco;
 - del Presidente del Consiglio;
 - dei Consiglieri comunali e degli Assessori;
 - del Segretario comunale e dei dipendenti comunali;
 - dei rappresentanti del Comune in altri organismi;
 - del difensore civico;
 - dei revisori dei conti.
2. Tutti i soggetti invitati alla audizione non possono rifiutarsi.
 3. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto di ufficio.

Art. 7

Costituzione e nomina delle Commissioni consiliari.

1. La costituzione di tutte le commissioni consiliari di cui al precedente art. 2 può essere disposta dal Consiglio Comunale in qualsiasi momento.
2. Con la deliberazione di cui al precedente comma dovranno essere stabiliti:
 - a) Nell'ambito delle commissioni consiliari consultive permanenti, di cui al precedente art. 3, il numero dei componenti, non superiore a cinque, di ciascuna commissione assicurando nella composizione il rispetto del criterio maggioritario;
 - b) Nell'ambito delle Commissioni consultive straordinarie di studio e quelle d'inchiesta di cui ai precedenti art.li 4 e 5 il numero dei componenti, non superiore a sette, di ciascuna commissione assicurando la presenza proporzionale dei rappresentanti di tutti i gruppi consiliari.
 - c) l'area amministrativa di competenza.

3. Tutte le commissioni consiliari dovranno essere composte di soli consiglieri comunali in carica ed in numero dispari.

4. Per la costituzione di dette commissioni consiliari è richiesta la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 8

Nomina delle Commissioni Consiliari.

1. Entro 10 giorni dall'esecutività della deliberazione consiliare di costituzione delle commissioni consiliari di cui al precedente art. 2, i capigruppo consiliari provvederanno alla designazione dei rispettivi rappresentanti.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma si intendono nominati il Consigliere capogruppo ed, eventualmente, i consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti.

3. Alla nomina di tutte le commissioni consiliari provvede il Presidente del Consiglio entro cinque giorni dal termine di cui al precedente comma 1. Con lo stesso atto, da notificare entro cinque giorni a tutti i nominati ed ai capigruppo consiliari, sarà fissata la data della prima riunione per la nomina del Presidente e di un Vice-Presidente.

CAPO II

PRESIDENZA E SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

Art. 9

Presidenza delle Commissioni Consiliari.

1. Le Commissioni Consiliari provvedono, nella prima riunione, alla elezione di un Presidente e di un Vice Presidente.

2. La prima riunione di ciascuna Commissione è presieduta dal Consigliere anziano dei componenti della Commissione.

3. Il Sindaco e gli Assessori non possono presiedere alcuna Commissione Consiliare.

4. Alla elezione del Presidente e del Vice Presidente si procede con voto palese, con due distinte votazioni, a maggioranza dei voti dei componenti presenti.

5. Il Presidente comunica al Presidente del Consiglio la propria nomina e la designazione del Vice Presidente entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Presidente del Consiglio rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio Comunale, alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Difensore Civico, agli Organismi di Partecipazione Popolare e agli Organi di informazione locale. La stessa comunicazione dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio.

Art. 10

Segretario delle Commissioni Consiliari.

1. Le funzioni di Segretario delle Commissioni Consiliari sono svolte da un dipendente comunale designato dal Presidente del Consiglio, sentito il Presidente della Commissione interessata.

2. Il segretario delle commissioni ha il compito:

- a) Di assicurare l'ordinata organizzazione dell'Ufficio, del Protocollo speciale e dell'archivio della Commissione.
- b) Di partecipare ai lavori della commissione e redigere i verbali;
- c) Di curare la redazione dei verbali assicurandone l'invio entro i cinque giorni successivi, ne trasmette copia: al Presidente del Consiglio e agli Assessori

competenti, ai Capigruppo Consiliari, ai Revisori dei Conti, corredata delle direttive impartite.

3. Nel caso in cui il Presidente della Commissione lo ritenga opportuno, il Segretario può essere esonerato dal partecipare ai lavori della Commissione. In tal caso la funzione di verbalizzazione verrà assunta, temporaneamente, da un membro della Commissione nominato dal Presidente.

CAPO III

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

Art. 11

Convocazione delle Commissioni.

1. Le Commissioni Consiliari possono essere convocate in qualsiasi momento per iniziativa del Presidente, o a seguito:

- a) della richiesta di almeno tre dei suoi componenti;
- b) della richiesta del Sindaco;
- c) della richiesta del Presidente del Consiglio.

2. Le convocazioni di cui alla lettera a) b) e c) del precedente comma 1 debbono aver luogo entro 10 giorni dalla acquisizione delle richieste al protocollo **generale del Comune.**

3. L'avviso di convocazione delle Commissioni deve indicare:

- a) il luogo, la data e l'ora della riunione in prima e seconda convocazione;
- b) l'elenco degli argomenti da trattare;
- c) il luogo di deposito per la visione delle singole pratiche.

4. L'avviso di convocazione di cui al precedente comma 3 deve essere comunicato con mezzo idoneo ad accertarne la ricezione, nei tempi previsti per le convocazioni del Consiglio Comunale:

- a) a tutti i componenti le rispettive Commissioni;
- b) al Sindaco e agli assessori delegati alla materia da trattare nella riunione;
- c) al Presidente del Consiglio;
- d) a tutti i Capigruppo Consiliari;
- e) ai Revisori dei Conti;
- f) ed essere affisso, contestualmente, all'Albo pretorio comunale.

5. Gli atti relativi agli affari iscritti all'audizione del giorno dovranno essere messi a disposizione degli interessati di cui al precedente comma 4 almeno dalle ore 10 del giorno precedente quello fissato per la riunione.

Art. 12

Validità delle sedute – Sedute segrete.

1. Le riunioni delle Commissioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi Componenti;
2. Le sedute delle Commissioni Consiliari, di norma, sono pubbliche. Sono obbligatoriamente segrete quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamenti sul comportamento e la moralità delle persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa recare grave nocimento agli interessi del Comune.
3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere in qualsiasi momento da esperti senza alcun onere a carico del Bilancio Comunale.

Art. 13

Verbali della Commissione.

1. I verbali delle Commissioni sono redatti ed approvati nella adunanza a cui si riferiscono.
2. Copia di tutti i verbali delle Commissioni Consiliari dovrà essere inserito nel rispettivo fascicolo.
3. Tutti i verbali delle Commissioni Consiliari dovranno essere richiamati nelle proposte di deliberazione.

Art. 14

Conferenza dei Presidenti delle Commissioni, Riunioni congiunte.

1. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di indire conferenze dei Presidenti delle Commissioni Consiliari consultive permanenti per approfondire argomenti riguardanti più di una Commissione.
2. Per l'esame di problemi riguardanti le notizie e competenze di più Commissioni, il Presidente del Consiglio, sentiti i rispettivi Presidenti, ha facoltà di indire riunioni congiunte di più Commissioni.
3. Le riunioni congiunte, di cui al precedente comma, sono presiedute da un Consiglio di Presidenza formato da tutti i Presidenti diretto dal Presidente della Commissione costituita per primo.

Art. 15

Sostituzione dei componenti le Commissioni Consiliari.

1. Cessano automaticamente dalla carica di componenti delle Commissioni Consiliari coloro che, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica di Consigliere Comunale.
2. Cessano, altresì, dalla carica coloro che si dimettono dal gruppo consiliare che li aveva designati, **e coloro i quali che pur non cambiando Gruppo Consiliare, effettuino il passaggio da componente di Maggioranza a Minoranza e viceversa.**
3. Alle sostituzioni anche in caso di dimissioni da componenti, **oppure a seguito del richiamato passaggio da componenti di Maggioranza a componenti di Minoranza e viceversa,** provvede sempre il Presidente del Consiglio con apposito atto, **a seguito delle designazioni comunicate dai Capigruppo Consiliari.**
- 4. Al verificarsi delle situazioni di cui al comma 2, variando il rapporto stabilito dall'art. 7, comma 2, le Commissioni si intendono di fatto decadute dal momento dell'ufficializzazione del passaggio.**
- 5.** In caso di temporaneo impedimento, ciascun membro della commissione ha facoltà di farsi sostituire da altro Consigliere dello stesso gruppo consiliare. La sostituzione dovrà essere fatta in calce all'avviso di convocazione e sottoscritta dal titolare della carica. Nel caso in cui un gruppo consiliare sia composto da un solo Consigliere, quest'ultimo ha facoltà di farsi rappresentare da altro Consigliere appartenente ad altro gruppo consiliare.
- 6.** Cessano dalla carica coloro che per tre volte consecutive abbiano disertato le riunioni della Commissione senza aver esercitato il diritto/dovere di delega previsto al precedente comma.

Art. 15 bis

Gettone di presenza.

1. Ai Consiglieri comunali è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta di commissione consiliare e per non più di una seduta al giorno.
2. Il diritto all'indennità è subordinato alla formale istituzione e convocazione delle Commissioni. Le adunanze debbono risultare da apposito verbale nel quale sono indicati i membri presenti.
3. La liquidazione delle indennità di presenza avviene due volte l'anno, a cura dell'Ufficio Ragioneria, nei mesi di luglio e gennaio, su istanza del Presidente della Commissione tenuto a certificare la presenza effettiva dei suoi membri.
4. L'impegno di spesa per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo, viene assunto con determina dirigenziale all'inizio di ogni anno. Qualora una Commissione venga nominata durante l'anno l'impegno di spesa viene assunto con determina dirigenziale successivamente alla nomina stessa.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, nell'ordine, in quanto applicabili:
 - a) lo Statuto;
 - b) le leggi e i regolamenti vigenti in materia.

Art. 17

Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 241/90, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento a cura del Segretario Comunale, sarà inviato:
 - a tutti i Consiglieri comunali e agli eventuali Assessori esterni in carica;
 - ai segretari delle Commissioni consiliari;
 - a tutti i Responsabili degli Uffici e dei Servizi comunali;
 - ai Revisori del Conti;
 - a tutte le aziende ed Istituzioni dipendenti.
3. L'invio di cui al precedente comma, dovrà essere ripetuto ad ogni rinnovo dei Consigli e Commissioni.

Art. 18

Entrata in vigore.

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per trenta giorni consecutivi munito degli estremi della deliberazione di approvazione.